



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 102

TRATTE FERROVIARIE CONEGLIANO-VENEZIA MESTRE E VENEZIA MESTRE-PADOVA, LA REGIONE INTENDE INTERVENIRE A FRONTE DELLE CONTINUE SEGNALAZIONI DEI SISTEMATICI RITARDI?

presentata il 30 aprile 2026 dai consiglieri Cunegato e Ostanel

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2018, n. 29 la Regione del Veneto ha affidato direttamente a Trenitalia S.p.A., per il periodo 2018-2032, i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, per un corrispettivo complessivo stimato in circa 2.227 milioni di euro IVA esclusa, pari a 147,6 milioni di euro nel solo anno 2024; la gestione operativa del contratto è stata delegata, a partire dal 1° gennaio 2020, alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l.;
- il contratto di servizio prevede all'articolo 14 l'obbligo per Trenitalia di garantire standard qualitativi minimi; il suo allegato 6 fissa obiettivi di puntualità per ciascuna direttrice, tra cui le linee numero 14 Venezia-Sacile e numero 13 Venezia-Portogruaro, che includono la tratta Conegliano-Venezia Mestre: lungo queste direttrici, il target contrattuale di puntualità entro cinque minuti è fissato al 94,0 per cento per il periodo 2024-2025 e al 94,5 per cento per il 2026-2032; per la linea numero 12 Venezia-Verona-Brescia e per la linea numero 55 Venezia-Bologna, che includono la tratta Venezia Mestre-Padova, il target è del 92,0 per cento per il 2024-2025 e del 92,5 per cento per il 2026-2032;
- l'articolo 17 del succitato contratto disciplina le penalità applicabili a Trenitalia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, mentre l'articolo 16 disciplina il monitoraggio della qualità del servizio erogato.

Considerato che:

- da segnalazioni pervenute risulta che sulla tratta Conegliano-Venezia Mestre e sulla Venezia Mestre-Padova si registrano, con particolare frequenza nelle fasce orarie pomeridiane, ritardi sistematici con episodi di cumulo crescente lungo il percorso e cancellazioni senza preavviso, con conseguente perdita di coincidenze per numerosi pendolari; le cause più ricorrenti sarebbero riconducibili a guasti all'infrastruttura, ritardi di treni dell'alta velocità e transiti di treni merci, con

effetti a cascata sui servizi regionali; tali disservizi sarebbero stati segnalati a Trenitalia in numerose occasioni mediante appositi reclami e analoghe comunicazioni sarebbero state indirizzate agli uffici regionali competenti;

- le medesime segnalazioni riferiscono che i reclami inoltrati agli enti competenti hanno ricevuto risposte che si limitano a rinviare la responsabilità da un soggetto all'altro, tra Trenitalia, Infrastrutture Venete e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., senza che i disservizi vengano affrontati in modo sistematico e senza che venga fornito un riscontro adeguato ai cittadini;

- la relazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 – aggiornamento 2025, predisposta dall'Area infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto in collaborazione con Infrastrutture Venete, evidenzia che la soddisfazione dell'utenza per la puntualità del servizio Trenitalia si attesta nel 2024 al 76,2 per cento, dato che segnala una percezione diffusa di inadeguatezza del servizio da parte dei pendolari.

I sottoscritti consiglieri

interrogano la Giunta regionale

per sapere:

1) se i più recenti dati di puntualità rilevati sulle direttrici numero 14 Venezia-Sacile, numero 12 Venezia-Verona-Brescia e numero 55 Venezia-Bologna rispettino i target contrattuali fissati dall'allegato 6 alla deliberazione della Giunta regionale 29/2018, e in caso contrario se Infrastrutture Venete abbia avviato le procedure per l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 17 del contratto di servizio;

2) quali azioni la Giunta abbia già adottato o intenda adottare nei confronti dell'affidatario del contratto di servizio e, ove di competenza, nei confronti del gestore dell'infrastruttura, per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali e per incrementare la soddisfazione dell'utenza per la puntualità del servizio sulle tratte citate, con particolare riguardo alla puntualità nelle fasce orarie pendolari e alla gestione delle cancellazioni senza preavviso, e per assicurare che i disservizi segnalati dai cittadini ricevano riscontro adeguato da parte degli enti preposti al monitoraggio del contratto;

3) a quanto ammontino le penalità previste dal citato articolo 17 rimosse nell'ultima annualità.